

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2165

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

TANTALO, RIGHETTI, MARIANI, ALBA, AMATUCCI, AMODIO, ARMANI, ARMAROLI, BALDI, BARBACCIA, BARBERIS, BERLINGUER MARIO, BERRETTA, BIASUTTI, BIMA, BISANTIS, BOLOGNA, BONEA, BONTADE MARGHERITA, BORGHINI, BORRA, BOTTA, BOVA, BRUSASCA, BUFFONE, BUZZETTI, CALVETTI, CANESTRARI, CANNIZZO, CAPPELLO, CARCATERA, CARIOTA FERRARA, CARRA, CATTANEO PETRINI GIANNINA, CAVALLARO FRANCESCO, CAVALLARO NICOLA, CENGARLE, CERUTI, CETRULLO, COLASANTO, COLLEONI, DALL'ARMELLINA, D'AMATO, DE LEONARDIS, DEMARCHI, DE MARIA, DE MARZI, DE MEO, DE PASCALIS, DE ZAN, DI GIANNANTONIO, DI LEO, DI NARDO, DI PIAZZA, DI PRIMIO, DI VAGNO, EVANGELISTI, FABBRI FRANCESCO, FODERARO, FOLCHI, FORNALE, FRACASSI, FRANZO, FUSARO, GIGLIA, GITTI, GREGGI, IMPERIALE, IOZZELLI, ISGRÒ, LAFORGIA, LA PENNA, LATTANZIO, LAURICELLA, LENOCI, MACCHIAVELLI, MAROTTA MICHELE, MAROTTA VINCENZO, MARTUSCELLI, MATTARELLI, MENGOZZI, NANNINI, NAPOLI, NEGRARI, NICOLAZZI, PATRINI, PUCCI EMILIO, PUCCI ERNESTO, QUARANTA, RADI, RUFFINI, RUSSO VINCENZO MARIO, RUSSO SPENA, SAMMARTINO, SEMERARO, SGARLATA, SILVESTRI, SINESIO, SORGI, SPADOLA, URSO, VALIANTE, VILLA, ZAPPA

*Presentata l'11 marzo 1965*

### Istituzione dell'Ordine « al merito dello Sport italiano »

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge, concernente la istituzione di una « onorificenza al merito sportivo », si collega, per le corrispondenti finalità e per le comuni prospettive, ad altre due proposte di legge, in pari tempo presentate, unitamente agli stessi onorevoli colleghi, relative a nuove norme sulla struttura e sul funzionamento delle società sportive ed alla istituenda « Cassa di assistenza e previdenza per gli atleti e tecnici tesserati delle Federazioni sportive ».

Il giudizio sportivo — che ci si onora chiedere all'Assemblea — investe, infatti, un'ampia e collegata valutazione globale dei molteplici aspetti del mondo dello sport, cui appare oggi più che mai, indispensabile ed urgente, offrire idonei strumenti per una sistemazione organica che tenga conto delle moderne esigenze agonistiche, sociali, educative.

Se da un lato, quindi, si tende — con una strutturazione che, a primo esame, può appa-

rire singolare, ed è senz'altro, invece, del tutto ragionata e comunque valida e foriera di suggestivi sviluppi — ad eliminare discrepanze economiche notevolissime, lievitazioni societarie assurde, disamministrazioni pervenute ai limiti più impensabili, con il proporre una forma nuova di regolamentazione del datore di lavoro (l'associazione sportiva e l'impresa sportivo); dall'altro, con il presentare l'esigenza di una Cassa che offra garanzie di previdenza ed assistenza all'atleta e al tecnico tesserato, sino a concretizzare il miraggio pensionistico, si perviene a realizzare un allineamento di sicurezza sociale a vantaggio di tale categoria il quale, ormai maturo, non poteva essere ancora oltre rinviato.

Ristrutturata la fonte di lavoro e garantito il lavoratore in diritti ormai indiscutibili, si ritiene che ciò possa provocare, come conseguenza, il più benefico effetto nei confronti degli enti a carattere nazionale — C.O.N.I. e

Federazioni sportive, cui spetta (e cui nessuno toglie, né mai toglierà) il compito organizzativo e funzionale dello sport in ogni settore — offrendo ai medesimi i mezzi legislativi adeguati a riforme strutturali, solo e in quanto poste in essere con la validità garante di una legislazione dalle finalità ben precise e dai limiti altrettanto delineati e condizionanti.

Purtuttavia, se si è ritenuto quanto sopra sufficiente — e si è certi che lo sia, se l'applicazione sarà adeguata ad utilizzarne tutte le concrete possibilità — poter costituire consistenti presupposti per quell'auspicabile risanamento di un settore a così vasta preminenza nazionale, si è, in pari tempo, avvertita l'esigenza di predisporre anche un altro mezzo che costituisca un incentivo a sollecitare, affermandola, sottolineandola e offrendole una notorietà di specifica rilevanza — quella essenza nobilissima, che è insita nella pratica dello sport, e che ne rappresenta il fulcro propulsivo, e la spinta ideale, lo sforzo e la lotta per la vittoria, sportivamente ottenuta, per la quale i giovani sono portati ad affrontarsi ed ad emularsi lealmente.

Ed è appunto tale concezione che si vuole riaffermare: una concezione che affonda radici nella civiltà dei tempi, che respinge qualsiasi altra forma di lotta e di contrasto che sia solo estrinsecazione della forza, che neglige e condanna l'atto sleale, che riafferma la purezza ideale dello sport, esempio e dimostrazione di vita.

Altra concezione consimile — quella del lavoro, propriamente sottolineato nella sua superiore validità quale disciplina e costume — è già stata, in precedenza, giudicata come meritoria di un riconoscimento specifico ed individuato per coloro che di tale concezione medesima si siano particolarmente resi benemeriti, con atto legislativo concretizzatosi nella istituzione dell'« Ordine al merito del lavoro ».

L'affinità tra le due concezioni stesse senza alcun dubbio sussiste, e può affermarsi in assoluto, perché identici sono gli ideali che le contraddistinguono: il lavoro è sistema di vita e, come tale, chi al lavoro ha dedicato con probanti risultati la sua esistenza, merita un riconoscimento ed un attestato. E così lo sport, praticato secondo le regole e le norme che lo ispirano, è anch'esso esempio di vita, in quanto insegna, fortifica e migliora; e, tale essendo la sua intima essenza e verace finalità, può e deve essere ritenuto legittimo il proporre un analogo riconoscimento, anch'esso puramente ideale, che possa contraddistinguere e premiare chi allo sport si sia dedicato con serietà di intenti, per l'affermazione, pro-

pria ed unica, di tale sublime e limpida concezione.

In questo, dunque, il fondamento concettuale della proposta istituzione di un « Ordine al merito dello sport », che, per la espressa e ben definita impostazione, è pertanto rivolto a costituire un riconoscimento che è indipendente dal raggiungimento di un determinato risultato tecnico e agonistico ove evidentemente l'automatismo di una tale correlazione richiederebbe a finalità del tutto opposte a quelle fin qui affermate.

Il riconoscimento deve, soprattutto, premiare il valore intrinseco di ogni impresa sportiva, che è connesso, non tanto al limite tecnico cui si perviene, ma anche ed in specie, alla personalità soggettiva — e quindi morale — di chi la compie.

Il riconoscimento è, quindi, rivolto alla « vita per lo sport »; a chi dedichi allo sport la propria esistenza o una parte preminente di essa, dimostrando in tale pratica, chiari, limpidi ed indiscussi i valori che fanno lo sport, così come sopra considerato, una delle manifestazioni di esistenza più preminenti in una comunità sociale che afferma nell'ordine, nella democrazia, nella pace, i suoi ideali di vita e di sviluppo.

Ciò premesso, si ritiene che siano ben delineate le ragioni fondamentali — in un momento come l'attuale, nel quale lo sport risente della necessità, esasperata in alcuni settori, di adeguate riforme di struttura, intese ad aprire e garantire nuove prospettive di incremento e di applicazione — che possono giustificare la valida esigenza di costituire, anche, una nuova e consistente forma di propaganda per lo sport, quale può derivare dalla notorietà della premiazione degli insigniti prescelti.

Inoltre, sport non è solo agonismo, ma anche organizzazione e insegnamento. Quindi, accanto all'atleta che abbia dedicato la sua vita allo sport, è anche giusto — e può dirsi soprattutto necessario ed essenziale — considerare coloro senza i quali l'atleta stesso non avrebbe potuto estrinsecare la sua pratica sportiva: il dirigente che provvede alla funzionalità agonistica della gara ed alla organizzazione e struttura della egida sotto la quale la stessa si svolge, e il tecnico che all'atleta insegna il modo nel quale esercitare e produrre la pratica stessa — gli elementi fondamentali — e ne affina l'uso contingente, lo stile, attraverso il quale la pratica stessa diviene risultato.

Posta a base della istituzione di una tale benemerenzia, una concezione siffatta dello

sport e, soprattutto, riaffermata in essa l'opportunità di realizzare un notevole incentivo di propaganda sportiva, ne deriva come conseguenza di attuazione la necessaria e conveniente gradualità di ogni concessione.

In questo obiettivo non si tenderà a pre-costituire giudizi di minore o maggiore livello a seconda dei casi, quanto principalmente si offrirà adeguata prospettiva, per la sempre più vasta affermazione delle finalità prefisse, nel premiare gradualmente nel numero massimo di tre soluzioni, ciascun meritevole di benemerenzia.

La divisione in tre classi dell'Ordine potrà, infatti, permettere una gradualità di concessione ove la prima classe, la più ambita, possa, in casi degni di concessione, veramente rappresentare l'atto di riconoscimento finale, al momento del termine dell'attività sportiva — agonistica, dirigenziale o didattica — che premia, con la notorietà più diffusa, unicamente e veramente una esistenza dedicata allo sport.

La proposta della istituzione dell'Ordine assolve, inoltre, ad una esigenza, particolarmente avvertita: quella di valorizzare con un simbolo legislativamente riconosciuto, gli annuali riconoscimenti concessi dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano, che, pertanto, potranno eventualmente, identificarsi nelle onorificenze medesime, pur con le doverose limitazioni quantitative e nel rispetto dei criteri ispiratori innanzi esposti, con più ampio sviluppo di conoscenza e ancor più preminente incidenza in ogni settore dello sport.

Con l'approvazione della presente proposta verranno ad essere ridimensionati altri premi, medaglie, riconoscimenti, comunque estrinsecantisi, che, promossi ed elargiti da organizzazioni di parte, mentre permangono pienamente leciti, pur tuttavia, possono e causano in effetti, disapplicazioni, incertezze, dimenticanze dovute a giudizi personali a danno di una visuale più generale ed obiettiva dello sport in tutte le sue manifestazioni.

L'istituzione dell'Ordine rappresenta, pertanto, in tale visuale, un nuovo mezzo validissimo a disposizione dello sport italiano — e, quindi, del Comitato Olimpico Nazionale Italiano e delle singole Federazioni sportive — per svolgere in pratica un'azione di sempre maggiore efficace diffusione e propaganda.

Al riguardo, poi, la limitazione del numero delle onorificenze — sensibile a partire dal terzo anno di entrata in vigore, meno ristretta nei primi due anni, onde ammettere un certo margine equilibrativo — deve essere valutata per gli scopi che persegue: quelli cioè di rendere, per la difficoltà dell'ammissi-

sione, più pregevole e più apprezzata ciascuna concessione.

Infine, la democraticità della struttura dell'Ordine offre agli enti istituzionalmente costituiti ed operanti per l'organizzazione delle attività sportive la massima garanzia, essendo a loro stessi demandata ogni e qualsiasi proposta di concessione.

\* \* \*

Individuata la concezione teleologica dell'Ordine, e delineati i criteri fondamentali di utilizzazione, rimane da completare un quadro esauriente di impostazione specifica della proposta di legge, illustrando brevemente contenuto e limiti della rispettiva articolazione.

L'articolo 1 (*Istituzione*) ha precipue finalità costitutive e definisce con tutta chiarezza l'arco applicativo e i criteri primari che devono orientare ciascuna concessione.

Sono, pertanto, previste tre categorie di concessionari: atleti, dirigenti e tecnici; e rimangono comprensibilmente valide per l'accertamento di ciascuna qualifica le norme in vigore presso ciascuna Federazione sportiva di competenza. E l'inserimento della dizione « affermazione dello Sport nazionale » è stata mantenuta così volutamente ampia da non restringere l'esame iniziale di ogni e qualsiasi proposta di concessione.

Nell'articolo 2 (*Finalità*) si enucleano gli scopi dell'Ordine; e la elencazione — che ad un poco attento osservatore potrebbe rivestirsi di tonalità troppo marcate, se non anche di inutile retorica — assolve proprio a quei fini propagandistici che sostanziano l'intera iniziativa e ne renderanno suggestiva ed interessante l'applicazione.

In questa e per questa esigenza, si consideri l'inserimento del richiamo ai Caduti dello sport, dei quali il ricordare l'esempio e l'onorare il sacrificio rimane pur sempre, un nobile e meritorio dovere.

L'articolo 3 (*Categorie e classi dell'Ordine*) che rappresenta l'elenco delle onorificenze comprensibilmente distinte tra atleti e dirigenti e tecnici; e l'articolo 4 (*Organi dell'Ordine*), non necessitano di particolare specificazione.

L'articolo 5 (*Presidente*) indica che presidente dell'Ordine, a somiglianza di quanto già deliberato per l'Ordine « al merito del lavoro », è il Presidente della Repubblica, proposta questa che eleva l'Ordine stesso a rango nazionale e ne nobilita scopi e finalità.

L'articolo 6 (*Commissione per la concessione delle onorificenze*) prevede che le proposte siano presentate dalla Giunta esecutiva del Comitato Olimpico Nazionale Italiano su segnalazione delle Federazioni sportive e previa deliberazione vincolante da parte dell'apposita commissione nominata dal Ministro del turismo e dello spettacolo e composta di sette membri, dei quali tre designati dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano. Il criterio di composizione della commissione garantisce una adeguata rappresentanza degli istituti sportivi e, al tempo stesso non sottrae, al Ministero di vigilanza, un congruo potere decisionale che, indubbiamente gli spetta.

Gli articoli 7 e 8 (*Compiti e composizione del Consiglio dell'Ordine*) concernono la disciplina normativa dell'organo centrale dell'Ordine, che, ad esempio di altri Ordini già esistenti, viene appunto denominato Consiglio, ed è composto in modo da garantire una equa rappresentanza di tutte le competenze amministrative e sportive, non tralasciando neanche quelle delle singole categorie di insigniti.

L'articolo 9 (*Norme per la concessione delle onorificenze*) individua i criteri fondamentali per le concessioni, già ampiamente illustrati in sede di relazione alle finalità generali della istituzione dell'Ordine.

L'articolo 10 (*Conferimento delle onorificenze*) prevede la fissazione di una data quale « festa dello sport nazionale ».

Alla iniziativa non si deve attribuire alcun recondito significato od obiettivo se non quello cui essa in effetti si prefigge: cioè, il realizzare, con organizzazione capillare, una serie di manifestazioni celebrative dello sport e dei suoi valori, che possano aver luogo in tutta Italia, nello stesso giorno, onde accrescerne rilevanza e consistenza propagandistica.

Nella difficoltà di individuare una data consona e adeguata, si è prescelta quella dell'inizio della primavera, che — al di là di ogni sorpassato contenuto letterario e romantico — resta la più vicina agli scopi cui si intende pervenire.

L'articolo stesso istituisce, poi, la suaccennata limitazione di concessioni che è fondamentale per la serietà dell'Ordine e per evitarne in futuro disapplicazioni in crescendo del tutto sproporzionate alla garanzia della validità della elevatezza delle singole concessioni.

La deroga per i primi due anni è stata introdotta unitamente per risolvere difficoltà di giudizi in caso di molti aspiranti in possesso di eguali o comunque paritetici titoli personali; e anche la limitazione di almeno due anni tra l'una e l'altra concessione ha precisa funzionalità moralizzatrice nell'applicazione dell'Ordine.

Gli articoli 11 (*Revoca delle onorificenze*), 12 (*Caratteristiche delle onorificenze*) e 13 (*Donazioni e lasciti dell'Ordine*), contengono norme ordinarie di specifica portata e di ben chiara finalità.

Onorevoli Colleghi, impostazione, contenuto e scopi della presente proposta di legge sono stati fin qui riteniamo ampiamente illustrati onde dimostrare la validità delle finalità che si perseguono, e che si ribadiscono nella prefissa determinazione di offrire al settore sportivo nuove soluzioni e congeniali strumenti, adeguati a risolvere le attuali carenze di ambiente e di struttura.

In questi precisi intendimenti e con queste auspicabili attese, la proposta di legge è presentata e raccomandata agli onorevoli colleghi.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

#### (Istituzione)

È istituito l'Ordine « al merito dello Sport italiano » quale particolare riconoscimento per tutti coloro che, nel campo agonistico, dirigenziale o tecnico, abbiano acquistato specifiche benemerienze per l'affermazione dello Sport nazionale.

ART. 2.

(Finalità)

Finalità dell'Ordine sono:

a) affermare — nella pura concezione olimpica — i supremi ideali dello Sport;

b) nobilitare il nastro azzurro dello Sport, richiedendo ai propri insigniti l'osservanza dell'onore di appartenervi e del dovere di esserne degni in ogni atto, anche della vita pubblica e privata;

c) affermare ed esaltare, con l'esempio e con le opere di propaganda, soprattutto i valori dilettantistici dello Sport per diffonderne la coscienza, in specie tra i giovani di tutti i ceti sociali;

d) valorizzare l'attività dirigenziale e tecnica nello Sport, quale esempio di opere compiute da coloro i quali all'attività stessa si siano dedicati, con meritori e probanti risultati;

e) onorare la memoria dei Caduti sportivi, mantenendone vivo e imperituro il ricordo.

ART. 3.

(Categorie e classi dell'Ordine)

L'Ordine al « merito dello Sport italiano » è articolato nelle seguenti categorie e rispettive classi:

*Atleti:*

Stella al valore sportivo:

- di bronzo (III classe);
- d'argento (II classe);
- d'oro (I classe).

*Dirigenti e Tecnici:*

Croce al merito sportivo:

- di bronzo (III classe);
- d'argento (II classe);
- d'oro (I classe).

I vessilli delle società possono essere insigniti della Croce al merito sportivo.

Per i Caduti dello sport, è istituito uno speciale Albo (Stella d'oro alla memoria).

ART. 4.

(Organi dell'Ordine)

Organi dell'Ordine sono:

- 1) il Capo dell'Ordine;
- 2) la Commissione per la concessione delle onorificenze;
- 3) il Consiglio generale.

ART. 5.

*(Capo dell'Ordine).*

Capo dell'Ordine al « merito dello Sport italiano » è il Presidente della Repubblica italiana.

ART. 6.

*(Commissione per la concessione delle onorificenze)*

Le proposte per la concessione delle onorificenze sono presentate dalla Giunta esecutiva del C.O.N.I., su segnalazioni delle Federazioni sportive nazionali, previa deliberazione da parte della Commissione per la concessione delle onorificenze.

La Commissione per la concessione delle onorificenze, nominata con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, è composta di sette membri, dei quali tre designati dal C.O.N.I. e provvede, in base alle norme del relativo Regolamento, alla istruzione delle singole pratiche di concessione, svolgendo le indagini e le ricerche nel caso necessarie; presenta le proposte conclusive alla Giunta esecutiva stessa, emettendo parere vincolante; predispone gli elenchi di concessione annuali e conserva gli atti relativi a ciascuna proposta e concessione.

ART. 7.

*(Consiglio dell'Ordine)*

Il Consiglio dell'Ordine, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, accerta i titoli di benemerenza annessi alle proposte presentate ed approva le concessioni annuali.

Le adunanze del Consiglio sono valide quando intervengono almeno due terzi dei suoi componenti.

Le designazioni si intendono adottate dal Consiglio qualora ottengano il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi componenti.

Nessuna designazione può essere ripresentata al Consiglio quando sia stata dallo stesso già due volte respinta.

ART. 8.

*(Composizione del Consiglio dell'Ordine)*

Il Consiglio dell'Ordine è così composto:

- a) il Presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, con funzioni di presidente;
- b) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- c) un rappresentante del Ministero del turismo e spettacolo;

d) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

e) un rappresentante del Ministero degli affari esteri;

f) un rappresentante del Ministero della difesa;

g) cinque rappresentanti delle Federazioni sportive nazionali, designati dalla Giunta esecutiva del Comitato Olimpico Nazionale Italiano su proposta delle stesse;

h) un rappresentante degli insigniti atleti, designato successivamente, mediante elezione, dall'assemblea degli insigniti atleti medesimi;

i) un rappresentante degli insigniti dirigenti, designato successivamente, mediante elezione, dall'assemblea degli insigniti dirigenti medesimi;

l) un rappresentante degli insigniti tecnici, designato successivamente, mediante elezione, dall'assemblea degli insigniti tecnici medesimi;

m) un rappresentante della stampa sportiva, designato dalla organizzazione di categoria;

n) quattro esperti, designati dalla Giunta esecutiva del Comitato Olimpico Nazionale Italiano.

Il Consiglio dura in carica tre anni e i suoi membri possono essere riconfermati.

Segretario del Consiglio è il Segretario generale del Comitato Olimpico Nazionale Italiano.

#### ART. 9.

*(Norme per la concessione delle onorificenze)*

Le norme per la concessione delle onorificenze saranno contenute in apposito Regolamento, da predisporre dalla Commissione per la concessione delle onorificenze, da sottoporre, previa deliberazione della Giunta esecutiva del Comitato olimpico nazionale italiano, all'approvazione del Consiglio generale dell'Ordine.

Le concessioni stesse non devono corrispondere in forma conseguente al solo avvenuto raggiungimento di determinati risultati sportivi, ma devono considerare anche e soprattutto i meriti intrinseci di ogni vittoria o successo agonistico, dirigenziale o tecnico nello sport, in contemporanea valutazione della personalità morale del singolo individuo.

Le concessioni delle onorificenze sono riservate ai cittadini italiani.

È ammessa, in casi eccezionali, l'estensione della concessione a cittadini stranieri che abbiano acquistato particolari benemerienze per lo sport italiano nei settori sopraindicati.

ART. 10.

*(Conferimento delle onorificenze)*

Le onorificenze sono conferite annualmente — nel giorno 21 marzo, riconosciuta quale festa dello sport nazionale — con decreto del Presidente della Repubblica.

Ogni anno non possono essere conferite più di 25 onorificenze per ogni classe.

Ciascuna concessione, per ogni singolo insignito, deve essere effettuata alla terza classe di ogni onorificenza; e, a favore dello stesso insignito, non è ammessa la concessione della classe immediatamente superiore, se non siano trascorsi almeno due anni.

Nel primo e nel secondo anno di funzionamento dell'Ordine, il limite di concessione è elevato ad un massimo di 40 per ogni classe, permanendo in facoltà della Commissione per le concessioni di proporre, in casi eccezionali, sia pur con criteri restrittivi, il conferimento iniziale di classi anche superiori alla terza.

ART. 11.

*(Revoca delle onorificenze)*

Salvo le disposizioni delle leggi penali, incorre nella perdita della onorificenza l'insignito che se ne renda indegno.

La revoca è pronunciata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Consiglio dell'Ordine, previa istruzione della pratica da parte della Commissione per la concessione delle onorificenze.

ART. 12.

*(Caratteristiche delle onorificenze)*

Le caratteristiche delle onorificenze dell'Ordine al « merito dello Sport italiano » saranno determinate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri.

ART. 13.

*(Donazioni e lasciti all'Ordine)*

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, potranno essere accettati donazioni e lasciti a favore dell'Ordine « al merito dello Sport italiano ».

Le eventuali rendite del conseguente patrimonio potranno essere erogate quali forme di assistenza per insigniti in stato di particolare bisogno economico.